



## FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO SEMPLICE "C.I.G."

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sede legale: Via Segantini, 5 - 38122 TRENTO (ITALIA)

Tel.: +39 0461 313111 - Fax: +39 0461 313119

e-mail: [info@cassacentrale.it](mailto:info@cassacentrale.it) / sito internet: [www.cassacentrale.it](http://www.cassacentrale.it)

Capitale sociale deliberato Euro 1.263.600.000,00, versato Euro 952.031.808,00

Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Autorità di controllo: BANCA CENTRALE EUROPEA e BANCA D'ITALIA (Via Nazionale 91 - 00184 ROMA)

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 4813 - Cod. ABI 03599

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

### CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO SEMPLICE "C.I.G."

Sulla base della Convenzione stipulata il 10 ottobre 2009 tra Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e Confidimpresa Trentino S.C., la banca mette a disposizione delle imprese associate a Confidimpresa Trentino S.C. ed a favore dei dipendenti di queste ultime, mediante l'emissione di assegni circolari bancari, somme di denaro destinate ad interventi in materia di integrazione salariale straordinaria, nonché di integrazione salariale ordinaria non di competenza della sede provinciale dell'INPS per anticipo della Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.), concedendo al cliente la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i **principali rischi**, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente prevista, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

#### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 10.000,00 Durata del finanziamento (anni): 1 Modalità di rimborso: A scadenza	T.A.E.G.: 1,72%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi.
---	-----------------	--

#### TASSI

Tasso debitore annuo nominale massimo	entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 3 M./DEC.MESE SUCCESS (Attualmente pari a: -0,534%) + 1,25 punti perc. Massimo: 11% Valore effettivo attualmente pari a: 0,716% EURIBOR 3 M./DEC.MESE SUCCESSIVO rilevato con
---------------------------------------	--

	<p>frequenza mensile da "Il Sole 24 Ore", arrotondato per eccesso ai 5 decimali e limitato a zero nel caso in cui risulti negativo.</p> <p>Fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari previsti dalla Legge n. 108/96 e successive modifiche.</p>
Tasso debitore annuo massimo per interessi di mora	2,00% in più rispetto al tasso contrattuale
<b>Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca</b>	
Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
<b>CAPITALIZZAZIONE</b>	
Conteggio interessi dare	ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
Conteggio e accredito interessi avere	ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto.
<b>SPESE</b>	
<b>Spese per la stipula del contratto</b>	
Imposte e tasse presenti e future	Come da normativa vigente
Consegna di schema del contratto (privo delle condizioni economiche)	Nessuna
Consegna copia del contratto idonea per la stipula	€ 1,00 Spesa non superiore a quelle di istruttoria
<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	
Spese consegna documentazione precontrattuale	€ 0,00
Spese produzione/invio comunicazioni di Trasparenza periodiche	POSTA: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Spese per richiesta di informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti	€ 0,00
Spese per comunicazioni variazioni contrattuali	€ 0,00
Spese per operazione	€ 0,00
Spese fisse	€ 0,00 (€ 0,00 Trimestrali)
Richiesta copie documentazione ricerche e/o informazioni	Max € 25,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

#### **ALTRE CONDIZIONI**

Riferimento calcolo interessi	ANNO CIVILE
-------------------------------	-------------

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) essere consultato presso la sede della banca e sul sito internet [www.cassacentrale.it](http://www.cassacentrale.it) relativamente alla categoria di operazioni denominate "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

## **RECESSO E RECLAMI**

### ***Recesso dal contratto***

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

La banca ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso di almeno quindici giorni.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con il preavviso di quindici giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di preavviso di quindici giorni.

## **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

n° 15 giorni ricevimento della richiesta del cliente

## **Reclami**

I reclami vanno inviati a:

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Segantini 5 – 38122 Trento TN

Fax: +39 0461 313119

e-mail [reclami@cassacentrale.it](mailto:reclami@cassacentrale.it)

pec: [reclami@pec.cassacentrale.it](mailto:reclami@pec.cassacentrale.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## **LEGENDA**

Commissione per la messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della banca di tenere a disposizione del cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso debitore annuo nominale	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Corrispettivo dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM riferito alla categoria di operazioni "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

